



**COMUNE DI
SANTO STEFANO LODIGIANO**
PROVINCIA DI LODI

**NUOVO REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DI
SANTO STEFANO LODIGIANO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29.05.2021

Art.1 - Costituzione

E' costituito presso la sede municipale, il Gruppo comunale di Protezione Civile di Santo Stefano Lodigiano, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione civile in attività di:

PREVISIONE: consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di protezione civile.

PREVENZIONE: consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

GESTIONE DELL'EMERGENZA: consiste nell'insieme integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA: consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art.2 - Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti sottoindicati:

1. avere conseguito la maggiore età;
2. godere di buona salute, anche dietro certificazione medica;
3. non aver subito condanne penali ovvero non essere coinvolti in procedimenti penali che possano essere pregiudizievoli per il servizio;
4. essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo di prova determinato in mesi sei. Scaduto il predetto termine con esito favorevole, la conferma del volontario è automatica, mentre un eventuale provvedimento di mancata conferma dovrà essere disposto dal Sindaco su motivata relazione del Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Dopo il compimento di anni 70 il volontario non potrà più essere operativo, ma ha la facoltà di restare iscritto al gruppo espletando mansioni di livello minore.

Art.3 – Responsabilità del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 02/01/2018, n. 1, è autorità territoriale di protezione civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nel rispetto delle vigenti normative in materia, è responsabile:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

d) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa del Gruppo di Protezione Civile al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 1.

e) della nomina, fra i componenti del Gruppo, di un Coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di questi ultimi e di un Vice Coordinatore.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica,

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) del D. Lgs 1/2018.

Art.4 – Coordinatore operativo

Il Coordinatore operativo del gruppo comunale predisporre e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo con corsi specifici, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile.

Il Coordinatore operativo provvede entro il 30 novembre di ogni anno a sottoporre al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi nell'anno successivo. Provvede altresì entro il 31 marzo a trasmettere una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, in special modo con riferimento alle attività di formazione ed addestramento.

Il Coordinatore operativo indica tra i componenti del Gruppo un Segretario a cui attribuire le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Gruppo ed altre funzioni amministrative.

In caso di assenza o impedimento il Coordinatore operativo è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Coordinatore operativo e il Vice Coordinatore restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Art.5 - Addestramento

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e della Prefettura di Lodi, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – Servizio protezione Civile – e dal Prefetto di Lodi gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.6 - Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale da indossare esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione civile, previamente organizzate ed autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.

Il volontario, che cessa la sua attività, qualunque ne sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.

Art.7 - Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile. Detti materiali sono registrati al libro cespiti del Comune a cura del Coordinatore e del Segretario cui sono affidati pro-tempore.

Art.8 - Emergenza

Il Gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 – Doveri dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore operativo del Gruppo.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità di volontari di protezione civile.

Ogni volontario ha il dovere morale di partecipare attivamente alle attività del Gruppo comunale secondo i canoni di cui al comma 1, nel limite dei propri impegni personali e familiari.

È comunque richiesta al volontario, pena l'esclusione dal Gruppo, la partecipazione ad almeno il 60% delle iniziative riguardanti le attività previste nel piano di emergenza comunale, siano esse formative o operative, durante l'intero anno solare, salvo impedimenti per giustificato motivo.

Art.10 - Diritti

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi della Legge 11.08.1991 nr. 266, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- b) oltre alle spese previste dall'art. 40 del D. Lgs. 1/2018, al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante del mezzo di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art.11 – Provvedimenti disciplinari

Il Coordinatore del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

La mancata accettazione e il mancato rispetto del presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario, con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze e previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.

E' revocato il titolo di appartenenza al Gruppo, con restituzione del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale assegnato, per i seguenti motivi:

- a) dimissione volontarie indirizzate al Sindaco e al Coordinatore;
- b) perdita dei requisiti psico-fisici necessari;
- c) presenza di gravi patologia che rendano pericolosa, per il volontario, la permanenza all'interno del Gruppo;
- d) comportamento non conforme al presente Regolamento.